

N. R.G. 3482/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

Pt_1 (C.F. *P.IVA_1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._1*),
con l'avv. AMOROSO ENRICO

Contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*), con l'avv. VERONESE GIULIO e l'avv.
FORNASIER CHRISTIAN

OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 26.02.2026

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 09.07.2024, *Pt_1* e *Parte_2* hanno
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1051/2024, ricevuto in data 20.06.2024, con

cui il Tribunale di Treviso aveva loro ingiunto il pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 174.420,78, sulla scorta dei rapporti contrattuali di subappalto e vendita vertenti tra le predette società e dei riconoscimenti di debito asseritamente sottoscritti dai primi in favore della seconda in data 11.01.2024.

A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli opposenti hanno formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sia sul contratto di vendita del ponteggio al prezzo di euro 55.000,00 oltre IVA, sia sui pretesi riconoscimenti di debito di data 11.01.2024 azionati da controparte in via monitoria.

Hanno, poi, sostenuto, sulla scorta della stessa documentazione prodotta dalla controparte, l'esistenza nei confronti di quest'ultima di un credito per euro 187.265,05, di cui euro 84.838,17 a titolo di somme già fatturate e non corrisposte ed euro 102.426,88 a titolo di saldo in base ai computi metrici sulle opere realmente svolte ed hanno, pertanto, concluso chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al pagamento della predetta somma o, in via subordinata, la revoca parziale del decreto ingiuntivo, previa riduzione delle penali addebitate, con compensazione dei reciproci crediti.

Nel costituirsi in giudizio, CP_1 ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del giudice adito con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalle controparti.

Nel merito, ha comunque insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o, comunque, per la condanna delle controparti al pagamento della somma di euro 174.420,78 oltre interessi.

Con provvedimento di data 8.10.2024, l'allora giudice istruttore del presente procedimento ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.

Dopo il deposito della comparsa di costituzione ad opera dell'opposta, inoltre, ritenendo opportuno sottoporre alle parti la questione inerente l'eccezione di incompetenza a favore dell'arbitro rispetto alla domanda riconvenzionale formulata da parte attrice opponente, il predetto giudice ha invitato le parti a comparire antecedentemente al deposito delle memorie integrative e alla formulazione delle istanze istruttorie, al fine di discutere in ordine alla predetta eccezione pregiudiziale.

All'esito, ha fissato udienza di discussione orale della causa al fine di decidere con sentenza sulla fondatezza della eccezione in parola e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2026 dal nuovo giudice istruttore *medio tempore* designato.

Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da **Pt_1** e **Parte_2** ed avente ad oggetto la condanna di **CP_1** al pagamento della somma di euro 154.265,05, quale saldo dei lavori asseritamente eseguiti dalla società opponente in forza dei contratti di subappalto prodotti sub docc. 2, 3, 4 e 5 fasc. monitorio, in accoglimento dell'eccezione formulata da **CP_1** con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel presente giudizio, deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice adito, a fronte delle clausole compromissorie specificamente previste all'art. 12 delle condizioni generali dei contratti di subappalto stipulati dalle parti e debitamente sottoscritte dall'odierna opponente.

Le clausole in parola, infatti, prevedono espressamente che *“Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento vigente adottato presso la Curia*

Mercatorum di Treviso, che le parti dichiarano di conoscere e accettare” (cfr. docc. 2, 3 , 4 e 5 fasc. monitorio).

Gli odierni opposenti hanno chiesto la condanna di controparte al pagamento di somme asseritamente ancora dovute quale saldo dei lavori eseguiti per conto dell’opposta in forza dei predetti contratti di subappalto presso i condomini Ai Tigli, Europa 21, San Marco e **Per_1** e la domanda in questione, *in parte qua*, deve necessariamente essere ricondotta all’ambito di operatività della predetta clausola compromissoria.

Neppure può ritenersi che ragioni di connessione con la pretesa esercitata dall’opposta in sede monitoria giustificano la trattazione unitaria di tutte le domande, in ragione di quanto specificamente statuito dal primo comma dell’art. 819 ter cpc.

La causa deve, dunque, essere rimessa in istruttoria per valutare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da **CP_1** avverso la quale non è stata tempestivamente sollevata ad opera degli opposenti l’eccezione di compromesso, nonché della pretesa creditoria di euro 33.000,00 azionata in via riconvenzionale dagli opposenti e fondata sul contratto di appalto stipulato tra le parti in data 28.07.2023 per l’ampliamento degli uffici di **CP_1** siti in Spresiano, via della Libertà.

Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva.

PQM

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella presente controversia:

dichiara l’incompetenza del Tribunale di Treviso in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dagli opposenti ed avente ad oggetto la condanna di parte opposta al pagamento

della somma di euro 154.265,05, in quanto devoluta agli arbitri in forza dell'art. 12 dei contratti di subappalto stipulati dalle parti;
rimette la causa in istruttoria per la decisione sulle ulteriori domande delle parti;
spese al definitivo.

Così deciso in Treviso, in data 23.06.2026

IL GIUDICE
Dott. Ivana Morandin